



## **FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.**

### **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO**

#### **ART. 1 CONCESSIONE DEI PRESTITI**

Finanziaria Schiattarella S.p.A. concede prestiti contro pegno di oggetti in oro, aventi valore intrinseco, commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute, negli orari di apertura della Società e sono disciplinate:

- dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- Legge 10 maggio 1938 n. 745 e D.L. del 25 maggio 1939 n.1279;
- dalla Legge 10 maggio 1938 n. 745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n. 1279, per quanto non abrogati dal citato Decreto Legislativo n.385/1993;
- dal Codice Civile.
- dalle norme contenute nel set contrattuale.

#### **Art. 2) OGGETTI CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI IN PEGNO**

Possono eseguirsi prestiti su pegno di oggetti in oro, aventi valore intrinseco commerciale e duraturo, a eccezione di oggetti che la Società, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno rifiutare, senza essere tenuta a giustificare i motivi.

#### **Art. 3) OGGETTI ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI PEGNO**

La Società concede esclusivamente prestiti su pegno di oggetti in oro, aventi valore intrinseco commerciale e duraturo e, pertanto, non possono essere costituiti in pegno oggetti con altre caratteristiche o oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

#### **Art. 4) CUSTODIA DELLE COSE COSTITUITE IN PEGNO**

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in cassette di sicurezza presso soggetti terzi con cui FINANZIARIA SCHIATTARELLA ha stipulato un contratto di locazione. Le cose costituite in pegno sono assicurate a cura della Società contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine, e non contro il furto, per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione dei prestiti, aumentato di un quarto. In caso di loro distruzione o danneggiamento per causa di incendio o di caduta del fulmine, o quando la Società è comunque responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, la misura del risarcimento non può mai superare il valore di stima, attribuito alle cose stesse al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, detratto però l'importo del credito vantato dalla Società per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

#### **Art.5) ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA DI PRESTITO SU PEGNO**

La Finanziaria Schiattarella non risponde dei danni provocati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde neanche della perdita totale o parziale delle cose stesse, se questa deriva da caso fortuito o da forza maggiore. Così pure non risponde della



## **FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.**

diminuzione di peso dovuta a cause naturali, né di danni arrecati dalle tarme, né della rottura di vetri o di altre parti fragili facenti parte o contenute nelle cose costituite in pegno. In particolare per gli oggetti a funzionamento meccanico e/o elettronico, nessuna responsabilità grava sulla Società se al momento della restituzione gli oggetti stessi non funzionano per le cause di cui sopra.

### **Art. 6) CRITERI DI STIMA**

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito estimatore, il quale fa una valutazione oggettiva degli oggetti offerti in pegno in modo tale che la Finanziaria Schiattarella, in caso di vendita all'asta, possa recuperare l'integrale importo del prestito, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione. L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito estimatore, il quale fa una valutazione oggettiva degli oggetti offerti in pegno in modo tale che la Finanziaria Schiattarella, in caso di vendita all'asta, possa recuperare l'integrale importo del prestito, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

Il processo di stima avviene in base alla valutazione dei preziosi che il cliente offre in pegno come garanzia reale del prestito.

Le procedure manuali concretamente consistono, in primo luogo, nella verifica, da parte dei periti, dell'oggetto che, deve essere in possesso di requisiti specifici quali:

- la presenza dei marchi di fabbrica che ne certifichi la provenienza made in Italy;
- il marchio che riporta il numero della caratura dell'oro (titolo), nello specifico, il numero 750, importante per non confondere i metalli (specie argento, acciaio oppure oggetti realizzati in oro di caratura inferiore ai 18 carati, quindi che non sono marchiati con il numero 750);
- entrambi questi segni di riconoscimento, devono essere apposti non esclusivamente sulla parte finale (sul gancetto, per intenderci) dell'oggetto in oro, bensì, è richiesto che questi segni siano contenuti sul corpo dell'oggetto oppure possono essere anche apposte sulle parti finali, i gancetti, ma in questo caso non vi devono essere dei segni di saldature tali da far intendere che sono state effettuate delle aggiunte o manomissioni all'oggetto. Tutti gli oggetti sono scrupolosamente osservati dai periti con l'ausilio delle lenti 10X o 15X.

**DETERMINAZIONE DEL PRESTITO:** superato con successo il primo stadio di controllo, si passa alla valutazione monetaria del prestito.

Si premette che gli oggetti d'oro possono comprendere delle pietre "semipreziose" (quali turchese, quarzo, zirconio, perla ecc.) tali pietre non vengono valutate e di conseguenza il perito dovrà stabilire il peso di ogni singola pietra semipreziosa in base alla esperienza che lo contraddistingue o con l'ausilio di pietre campione, per sottrarne il peso delle stesse dal peso totale degli oggetti. Qualora l'oggetto contenga pietre preziose, quali brillanti, si procederà ad un leggero aumento del prezzo erogato al grammo in base alla caratura del brillante. La valutazione al grammo dell'oro è strettamente legata alle quotazioni di mercato dell'oro che sono variabili.

La valutazione al grammo viene erogata in un range calcolato tra il 45% ed il 55% del valore medio della



## **FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.**

quotazione di mercato dell'oro.

- Vengono così pesati su una bilancia certificata gli oggetti che hanno superato i controlli, (dando così inizio alle procedure informatiche). Si inseriscono i dati acquisiti, il programma effettua una monetizzazione del prestito, che non è il valore commerciale del bene, ma il prodotto dell'importo al grammo, concesso in prestito, per il peso del bene espresso in grammi. Se il Cliente ritiene soddisfacente l'importo del prestito, allora, si può procedere all'operazione. A questo punto il cliente dovrà firmare una dichiarazione dalla quale risulti essere il legittimo proprietario degli oggetti.

### **Art. 7) IMPORTO DEL PRESTITO**

L'importo del prestito è determinato dalla Finanziaria in base al presunto valore di realizzo in caso di vendita all'asta e, trattandosi di pegno di preziosi, non può comunque eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito.

### **Art. 8) DURATA DEL PRESTITO**

I prestiti su pegno hanno una durata di tre mesi, sei mesi o un anno, è facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi.

L'interesse e il capitale si esigono all'atto del riscatto (dispegno) del pegno e all'atto della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione, il solo interesse all'atto della richiesta di rinnovo del prestito. Eventuali diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto del dispegno o del rinnovo del prestito.

Il rinnovo comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con identiche caratteristiche della precedente e con l'aggiornamento dei tassi d'interesse e della data di scadenza, pertanto può essere concessa solo ed esclusivamente previo pagamento degli interessi e degli eventuali diritti accessori.

I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza indicata sulla polizza previo pagamento del capitale anticipato e degli interessi maturati alla data del dispegno con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. All'atto del dispegno il cliente pagherà comunque l'interesse sui primi trenta giorni, anche se il primo mese non fosse ancora interamente trascorso.

La polizza di pegno, esibita per il dispegno o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

### **Art. 9) OPERAZIONI DI PEGNO**

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata dall'addetto che rilascia il finanziamento.

Le operazioni di prestito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con gli orari di apertura dalla Società, resi noti con cartelli esposti al pubblico o sul sito della Finanziaria.

Chiunque intenda ottenere un prestito su pegno deve presentare le cose da pignorare al perito, il quale deve compilare un'apposita polizza di pegno su cui è indicato, tra l'altro:

- la denominazione della Società;
- il numero progressivo identificativo della polizza;
- l'anagrafica del richiedente il prestito;



## FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.

- la descrizione degli oggetti dati in pegno con eventuale foto;
- l'importo, la data di concessione e la scadenza del prestito;
- il valore di stima degli oggetti;
- le condizioni contrattuali presenti sul retro della polizza;
- la firma del funzionario della Società;
- l'informativa del Regolamento GDPR.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'anagrafica del richiedente il prestito.

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nei giorni successivi in cui avviene l'estinzione del prestito, in quanto gli oggetti sono custoditi in un caveau sito in un luogo distante dalla Finanziaria. Alla consegna degli oggetti l'operatore ne fa riscontrare all'interessato la loro esattezza, non sono ammessi reclami relativi alla consegna degli oggetti dopo la restituzione degli oggetti stessi.

### Art. 10) DUPLICATI DELLE POLIZZE

Per l'emissione di duplicati, che abbiano importi superiori ad €516.46 nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta a Finanziaria Schiattarella S.p.A. che ha emesso la polizza e procedere alle ulteriori formalità prescritte. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo e ne viene dato avviso mediante i canali della Finanziaria. Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Società copia del ricorso al Presidente del Tribunale. La Finanziaria però dà corso a eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita. Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia e del titolo ammortato.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi e accessori, o procedere a un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta dalla Società e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza smarrita. Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo **non superiore a euro 516,46**, la Società, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato,



## **FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.**

dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

### **Art. 11) FERMO E SEQUESTRI**

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Finanziaria possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Finanziaria deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la suddetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Società, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Società per capitale, interessi e oneri accessori.

### **ART. 12) VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA**

La Finanziaria, prima di procedere alla vendita all'asta pubblica delle polizze scadute da diversi mesi, comunica con la clientela, sia telefonicamente sia tramite l'invio di comunicazioni scritte (avviso prevendita) esortandola al dispegno delle polizze prima che si verifichi la vendita.

I pegni non riscattati, né rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza del prestito, sono posti in stato di preparazione vendita all'asta pubblica per poi, successivamente, essere venduti nei giorni e con le modalità stabilite dal regolamento d'Asta in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.

Le vendite debbono essere rese note con l'affissione del relativo avviso, negli uffici designati, e con le altre eventuali forme di pubblicità descritte nel regolamento d'Asta. L'avviso deve rimanere esposto per almeno 5 (cinque) giorni consecutivi precedenti l'inizio dell'Asta e fino al compimento della stessa e deve indicare:

- il luogo, il giorno e le ore in cui essa si svolge;
- l'elenco dei pegni in vendita, con l'indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta è dato dalla somma dell'importo dispegno alla data asta che la Finanziaria dovrà incassare aumentato dell'importo dei diritti asta.

La FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A. può mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti laddove il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la convenienza. Per i pegni rimasti invenduti al primo incanto, si procede, anche nella stessa giornata, ad un secondo incanto, abbassando il prezzo base. Alle aste indette da FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A. si applicano gli artt. 353 e 354 del Codice penale, il cui testo è affisso negli uffici in cui le stesse si svolgono. Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:

- del numero di lotto;
- del numero di polizza;
- della descrizione del lotto;
- dell'importo base asta;
- dell'importo di aggiudicazione;
- dell'importo del supero;
- del nome dell'acquirente.

L'aggiudicazione delle cose sottoposte all'asta è fatta al migliore offerente. Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o il rinnovo dei pegni fino a quando i medesimi, anche se aggiudicati all'Asta, non sono stati ancora pagati dall'acquirente. FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A. non risponde



## **FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.**

dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati.

Il presidente d'Asta sorveglia che le stesse si svolgano con assoluta regolarità secondo quanto disposto dalla legge e dal Regolamento interno della Finanziaria. In ogni caso di contestazione il presidente d'Asta decide definitivamente ed inappellabilmente. Il presidente d'Asta ha la facoltà di sospendere la vendita di qualsiasi pegno, quando lo ritenga opportuno. Gli eventuali superi restano, infruttiferi, per la durata di cinque anni, a disposizione dei titolari-portatori della polizza, i quali possono esigere il "supero" di loro spettanza, presentando la polizza medesima. Durante il quinquennio, la Società porrà in essere, almeno una volta nel periodo, le adeguate comunicazioni a mezzo telefono, mail o missive per informare il cliente della presenza dei cd "superi" o "resti d'asta". Trascorso il quinquennio, i superi non reclamati dagli aventi diritto sono devoluti a FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.p.A. in aumento del capitale sociale.